



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Prot. n. 2600/V6

SCUOLA DI MEDICINA

IL PRESIDENTE

del 27.06.2016

Spett. Le Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Bari

e, p.c. Coordinatore del Corso di Laurea in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive
(SAMS)

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

LORO SEDI


Oggetto: Trasmissione Convenzione per il Tirocinio formativo e di orientamento.

Si trasmette in allegato la Convenzione tra la Scuola di Medicina (Corso di Laurea in SAMS) e Centro Sportivo Italiano, che avente durata di 2 anni, decorre dal 27-06-2016

Durante tale periodo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, il Presidente del Corso di Laurea, che riceve la presente per conoscenza, proporrà i 5 tirocinanti previsti dalla Convenzione, predisponendo per ciascuno di questi il progetto formativo.

Molte cordialità

Il Presidente


Prof. Ettore Gesualdo



Piazza Giulio Cesare 11, 70124 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5714660/1 • fax (+39) 080 5478666
presidenza@medicina.uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723


Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, l'Ente di Promozione Sportiva del Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Bari, si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;



[Handwritten signature]



CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

La Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Piazza Giulio Cesare n.11, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata dal prof. Loreto GESUALDO, nato a Altamura (BA), il 27 Dicembre 1960, nella sua qualità di Presidente della Scuola di Medicina


e

l'Enteb di Promozione Sportiva del Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Bari con sede legale in Bari, Via di Maratona n.6, presso Arena della Vittoria, recapito telefonico 0805023226 e 3337108167 codice fiscale 80020660728 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato da Grandolfo Serafina, nato a Triggiano, Bari il 26/06/1965

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

Si conviene quanto segue:



②

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata BIENNALE e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Data, 27.06.2016

(firma per il soggetto promotore)

IL PRESIDENTE

Prof. Doreto Gesualdo

(firma per il soggetto ospitante)

